



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero

Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254

PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it

Sito Web: www.icgcagliero.edu.it

C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



CONVENZIONE (ORIENTAMENTO A.S.22-23)

TRA

CENPIS Associazione Talento e Qualità di Vita con sede legale in Piazza Trasimeno 2- 00198 Roma
Codice Fiscale: 03553720586 con P.Iva 01210101000 in qualità di Presidente prof. Daniele Popolizio
nato a Roma il 27 aprile 1977, Codice Fiscale PPLDNL77D27H501W, residente nel Comune di Roma
Prov. (RM) Viale Ezra Pound n. 85 c.a.p. 00137, in ragione dei titoli culturali e professionali
debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti.

E

l'Istituto Comprensivo "Giovanni Cagliero", rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Maria Rosaria Merolla in qualità di Dirigente scolastico, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo "Giovanni Cagliero" con sede Largo Volumnia, 11 – Roma (00181), codice fiscale 80246110581.

PREMESSO

1. che il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni reca il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;
2. che il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni disciplina le iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche;
3. che ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 sono state trasferite dallo Stato agli Enti Locali alcune importanti competenze tra le quali quelle in materia di dispersione scolastica, orientamento scolastico e professionale ed educazione alla salute;
4. che il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 regola l'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche;
5. che il compito della Scuola è garantire il diritto ad apprendere, a formarsi, a sviluppare abilità e competenze, a coltivare le proprie aspirazioni e talenti nonché a rimuovere tutti gli impedimenti che privano di questo diritto le giovani generazioni;
6. che la povertà e l'emergenza educativa favoriscono le condizioni per l'abbandono precoce degli studi e la dispersione scolastica, premesse ineluttabili dello sfruttamento nel mercato del lavoro, di fenomeni di bullismo e di violenza nelle relazioni tra pari, particolarmente nelle aree di maggiore deprivazione socio culturale del Paese;
7. che il CENPIS Associazione Talento e Qualità di Vita vanta Protocolli, Convenzioni e Collaborazioni con soggetti terzi atti a promuovere e realizzare iniziative e azioni a favore di studenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché a supportare le Istituzioni scolastiche nell'ampliamento dell'offerta formativa; il CENPIS è stato scelto dalla scuola in quanto ritenuto un Ente d' eccellenza per lo svolgimento di servizi di natura psicologica, sia consulenziale, che diagnostica e formativa.

Firmato digitalmente da MEROLLA MARIA ROSARIA

8. che l'Istituto Comprensivo "Giovanni Cagliero" e il CENPIS Associazione Talento e Qualità di Vita ritengono di poter fattivamente collaborare, salvaguardando le rispettive autonomie e peculiarità istituzionali e che in particolare il CENPIS è stato chiamato a collaborare in esclusiva nella scuola rispetto all' intervento di natura psicologica necessario alla scuola stessa; la scuola è a conoscenza che CENPIS opera in altre realtà scolastiche dal 1980

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1

LE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2

OGGETTO

La presente convenzione è stipulata per la realizzazione di **azioni finalizzate all'orientamento scolastico in uscita per le classi III della scuola secondaria di I grado.**

Popolazione target: alunni delle classi III, genitori e docenti della Scuola Secondaria di I grado.

ART. 3

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

Le parti si impegnano reciprocamente ad assicurare la piena esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 2 secondo le modalità scelte dal CENPIS anche nel rispetto della situazione epidemiologica in corso. Le prestazioni si svolgeranno dalla data della stipula della convenzione fino al 30/01/2023.

ART. 4

OBBLIGHI

Le parti si impegnano reciprocamente a garantire:

- a) la riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio;
- b) il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio.
- c) mettere il CENPIS nelle condizioni di svolgere al meglio i servizi, secondo quanto indicato dal CENPIS stesso, trasmettendo alle famiglie le comunicazioni richieste dal CENPIS necessarie per la presentazione ed il coinvolgimento ottimale al servizio stesso da parte della popolazione target indicata all' art.2

Per la scuola, è fatto specifico l'obbligo di rispettare le scadenze di acconto e saldo indicate nell'art 5 pena l'interruzione del servizio da parte del CENPIS fino al corretto adempimento amministrativo nei pagamenti dovuti dalla Sola.

ART. 5

COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Istituto Comprensivo "Giovanni Cagliero" corrisponderà al CENPIS l'importo di € 600,00 Iva esclusa (Tot. con iva al 22% € 732,00) . Il pagamento del compenso verrà effettuato a seguito dell' emissione della fattura elettronica da parte del CENPIS e a conclusione del servizio previa presentazione della documentazione probante il lavoro svolto.

Indicare i dati per l'emissione della fattura elettronica

CODICE UNIVOCO **UFPQFM** **CIG** **ZD639235B9** **CUP (se richiesto)**

Firmato digitalmente da MEROLLA MARIA ROSARIA

ART. 6***RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE***

La presente convenzione può essere risolta dalle parti nel caso del mancato rispetto delle prescrizioni in essa contenute con raccomandata A/R o via PEC; le prestazioni svolte dal CENPIS verranno comunque pagate per intero come da progetto.

Le parti hanno facoltà di risolvere la presente convenzione, in caso di:

- violazioni alla normativa relativa al codice etico della Pubblica Amministrazione;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione, così come previsto ex art.3, numero 8, capoverso 9-bis, L. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertita in legge n. 217/2010.

ART. 7***PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI***

Il lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Ministero dell'Istruzione – Istituto Comprensivo “Giovanni Cagliari”. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui gli incaricati entreranno in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8***TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E PRIVACY***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 i contraenti si danno reciprocamente atto e accettano che i dati personali relativi a ciascuna delle parti saranno trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità d'informazione legate ai servizi ovvero per dare esecuzione a obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali viene dalle stesse considerata quale presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente accordo e, contestualmente, dichiarano di ben conoscere i reciproci diritti.

Il trattamento è realizzato, con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità del presente contratto, per mezzo di alcune delle operazioni o del complesso di operazioni indicate all'art. 4, n. 2) del Regolamento UE 2016/679: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, elaborazione, adattamento, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, telematici o comunque automatizzati.

Il titolare del trattamento è Istituto Comprensivo “Giovanni Cagliari” Roma, in persona del Legale rappresentante Dirigente scolastico Dott.ssa Maria Rosaria Merolla.

ART. 9***RESPONSABILITÀ***

Le parti sono esonerate da ogni responsabilità in relazione a danni causati dalla controparte in corso di esecuzione del contratto.

ART. 10***SERVIZI AGGIUNTIVI***

A completamento dei servizi progettuali e -sempre al fine di ottimizzare l'aiuto e la resa di tutte le attività-, i genitori dell'IC Giovanni Cagliari potranno ricevere servizi specialistici agevolati in convenzione rispetto agli standard ordinari.

ART.11

Firmato digitalmente da MEROLLA MARIA ROSARIA

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio agli articoli del codice civile e alle norme comunitarie vigenti in materia.

ART.12

SPESE DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della "Tariffa" allegata al T.U. dell'imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

La presente convenzione è esente da Imposta di Bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella B del D.P.R. 642/1972.

ART. 13

FORO COMPETENTE

Quanto non espressamente previsto nella presente convenzione è regolato dagli artt. da 2222 a 2228 e seguenti del codice civile. Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente in via esclusiva il Foro di Roma e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne abbia interesse.

Letta, confermata e sottoscritta.

Roma, 15/12/2022

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Maria Rosaria Merolla

(firma digitale)

Il Presidente del CENPIS

Associazione Talento e Qualità di Vita

prof. Daniele Popolizio

